



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Senato Accademico
Delibera n. **30/2018**

pag. 1/3

<p>SENATO ACCADEMICO</p> <p>Ufficio istruttore: SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - SPROG</p>	<p>Data seduta: 23 aprile 2018 Inserita nell'odg al numero: 06/01</p>
--	---

<p>OGGETTO: Regolamento Didattico Corso di Specializzazione in Beni Archeologici</p>



Senato Accademico Delibera n. **30/2018**

pag. 2/3

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof.ssa Aurelia SOLE	X				Prof. Pietro PICUNO				X
Prof. Ferdinando Felice MIRIZZI	X				Prof. Aldo CORCELLA	X			
Prof. Onofrio Mario DI VINCENZO				X	Prof. Vincenzo FIUMARA	X			
Prof. Faustino BISACCIA	X				Prof. Vito TELESCA	X			
Prof. Paolo Augusto MASULLO	X				Prof.ssa Monica CARMOSINO	X			
Prof. Severino ROMANO	X				Sig. Luciano BRINDISI	X			
Prof. Michelangelo LATERZA	X				Sig.ra Renata Anna BRIENZA				X
Prof. Giansalvatore MECCA				X	Sig. Sebastiano GRECO	X			
Prof. Stefano SUPERCHI				X	Sig. Rosario Donato VERRASTRO	X			
Prof. Maurizio MARTIRANO	X				Sig. Donato Pio MONTESANO	X			
Prof. Guido MASIELLO				X	Sig.ra Morgana BRUNO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

La Rettrice riferisce che:

- con D.R. n. 864 del 25.9.1990 è stata istituita la Scuola di Specializzazione in Archeologia;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 31.1.2006 (in materia di "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale") ha individuato le tipologie delle Scuole di specializzazione attivabili nei predetti settori;
- ai sensi del medesimo Decreto, "Al fine di garantire i necessari requisiti didattici, possono istituire una scuola di specializzazione le università, anche convenzionate, in cui risulti attivata almeno una laurea specialistica nella classe di riferimento corrispondente";
- la Facoltà di Lettere e Filosofia, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011, ha istituito e attivato il Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Studi Classici (Classi LM-2 Archeologia e LM-15 Filologia, letteratura e storia dell'antichità), presupposto all'istituzione della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici;
- il Senato Accademico, nella seduta del 28.9.2010, ha deliberato doversi procedere all'istituzione della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università degli Studi della Basilicata, con sede a Matera;
- con Decreto rettorale n. 657 del 19.11.2010 è stata istituita la Scuola in oggetto, "quale trasformazione della preesistente Scuola di Specializzazione in Archeologia, istituita con D.R. n. 864 del 25 settembre 1990";
- con Decreto rettorale n. 35 del 20.1.2011 è stato emanato il "Regolamento di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici";



Senato Accademico Delibera n. **30/2018**

pag. 3/3

- - in data 30.1.2017 e 31.1.2017, rispettivamente, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato la proposta di disattivazione del Corso di studi magistrale interclasse LM2-LM15 in Archeologia e Studi Classici e di istituzione del Corso di Studio Magistrale Interateneo Internazionale e Interclasse in Archeologia e Storia dell'Arte – Classe LM-LM89, proposto dal DICEM;
- - in base al riferito D.M. del 31.6.2006, l'istituzione di detto ultimo Corso di Studio è condizione necessaria per il mantenimento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici,

PROPOSTA DI DELIBERA

Il Senato Accademico

VISTO lo Statuto ed in particolare gli art.li 10, 11, 33 e 60;

VISTO Il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare l'art 8;

VISTI il Regolamento del Corso di Specializzazione in Beni Archeologici;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/04/2018

UDITA la relazione della Rettrice;

Delibera, all'unanimità,

- - di approvare il Regolamento didattico del Corso di Specializzazione in Beni Archeologici della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Lorenzo BOCHICCHIO)

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici

Regolamento didattico del

Corso di Specializzazione in Beni Archeologici

Emanato con D.R. n. ____ del _____

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di specializzazione in Beni Archeologici, attivato nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, istituita presso l'Università degli Studi della Basilicata – nella sede di Matera - con Decreto Rettorale n. 657 del 19 novembre 2010, quale trasformazione della preesistente Scuola di Specializzazione in Archeologia, secondo quanto previsto dal D.M. 31 gennaio 2006.

Presso l'Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali è attivo il Corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'Arte (LM2 – LM 89).

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici

1. La Scuola si propone di fornire specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.
2. Il percorso formativo è organizzato in Ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi e in due *curricula* professionalizzanti, relativi ai settori scientifico disciplinari di carattere archeologico:
 - 1 – Archeologia classica;
 - 2 – Archeologia tardoantica e medievale.
3. La formazione professionale prevede:

- l'approfondimento delle discipline archeologiche relative alla conoscenza del patrimonio archeologico figurativo e dei documenti della cultura materiale, con una particolare attenzione agli aspetti contestuali e territoriali ed in una prospettiva interdisciplinare. Sono altresì considerate indispensabili, per una corretta preparazione professionale:
- le discipline relative alla tutela, valorizzazione e didattica del museo, delle evidenze urbanistiche e territoriali e del parco archeologico;
- le discipline relative alla conservazione dei beni archeologici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali innovative necessarie alla conservazione dei beni culturali;
- le discipline necessarie ad acquisire competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, nell'ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;
- le discipline miranti a fornire conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali ed alla loro tutela giuridica.

Gli specializzati devono essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità:

- nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero per i Beni e le Attività culturali;
- nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio archeologico;
- in strutture pubbliche (Enti Territoriali) e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio archeologico;
- in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici o uffici tecnici operanti nel settore del patrimonio e archeologico;
- nella gestione e manutenzione di singoli monumenti o siti archeologici;
- nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, del patrimonio archeologico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in riferimento all'attività di organismi internazionali.

Art. 3 - Caratteristiche del corso di studio

1. Il Corso di specializzazione in Beni Archeologici ha la durata di due anni accademici.
2. L'attività didattica può essere articolata in semestri o annualità.
3. Il Corso di specializzazione in Beni Archeologici è a programmazione locale. Il numero dei laureati da ammettere è determinato annualmente dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio della Scuola, in base alle strutture e alle attrezzature disponibili.

Art. 4 - Modalità di accesso e prove di ammissione

1. Al Corso di specializzazione in Beni Archeologici si accede previo concorso di ammissione, per esami e per titoli.
2. Sono ammessi al concorso i laureati di secondo livello (300 CFU) dei corsi di laurea magistrale attivati ai sensi del D.M. 270/04 nelle classi LM-2, LM-11, LM-15 e LM-89, nonché i laureati dei corsi di laurea specialistica attivati ai sensi del D.M. 509/99 nelle classi 2/S e 24/S, che abbiano conseguito, tra laurea e laurea magistrale/specialistica, un minimo di 90 CFU nei settori disciplinari dell'ambito caratterizzante afferenti alle aree disciplinari dell'ambito 1 (Conoscenze e Contestualizzazione dei beni archeologici). Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 524/2006 sono ammessi al concorso i laureati nei suddetti corsi di laurea con eventuali debiti formativi, comunque non superiori ai 10 crediti. Sono altresì ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso di un titolo di Laurea quadriennale equiparata, ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009, alla laurea specialistica della classe 2/S, purché abbiano sostenuto esami equipollenti ai CFU minimi richiesti per il titolo di laurea specialistica o magistrale e abbiano discusso una tesi in discipline archeologiche. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università estere dichiarato, ai sensi delle disposizioni vigenti, equipollente alla Laurea Specialistica in Archeologia. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola.
3. La Commissione per gli esami di ammissione è composta da non meno di tre docenti della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, designati dal Consiglio della Scuola ed è presieduta dal Direttore della Scuola.
4. Gli esami consistono in:
 - a) una prova pratica su riproduzioni grafiche e fotografiche o su originali, annualmente decisa e indicata nelle modalità dalla Commissione;
 - b) una prova orale sulle tematiche del settore archeologico;
 - c) il candidato dovrà inoltre dare prova di conoscere le lingue antiche (latino e/o greco) attinenti al *curriculum* di interesse per il candidato e almeno 2 lingue straniere moderne a scelta che abbiano rilevanza per gli studi del settore (inglese, francese, tedesco, spagnolo, greco moderno).
5. Costituiscono titoli:
 - a) il voto di laurea quadriennale o di laurea specialistica o magistrale;
 - b) il voto riportato negli esami di profitto del Corso di laurea quadriennale, specialistica o magistrale, afferenti ai settori scientifico-disciplinari compresi nell'*Ambito 1* (Conoscenze e Contestualizzazione dei beni archeologici);
 - c) la tesi di laurea in discipline attinenti la specializzazione;
 - d) le pubblicazioni scientifiche pertinenti la specializzazione;
 - e) eventuali titoli post-laurea attinenti la specializzazione.
6. La valutazione delle prove e dei titoli avrà luogo sulla base di criteri preliminarmente stabiliti dalla Commissione e riportati nel bando di ammissione.
La Commissione stabilirà, altresì, l'eventuale diversa procedura per italiani e stranieri.
7. Sono ammessi a frequentare la scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

Art. 5 - Percorso di studi

1. Nel corso del biennio lo specializzando è tenuto a seguire insegnamenti in tutti e cinque gli ambiti di seguito elencati, per complessivi 70 CFU, secondo le proporzioni seguenti, valide per ciascuno dei due *curricula*:

Ambiti	Attività formative	CFU
1. Conoscenze e contestualizzazione dei beni archeologici	Specifiche del curriculum	20
	Attivate negli altri curricula	20
2. Museografia e tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio		10
3. Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali		10
4. Economia, gestione e comunicazione		5
5. Legislazione relativa ai beni culturali		5
TOTALE		70

2. Per le attività di insegnamento il valore di 1 CFU è definito pari a 5 ore di insegnamento + 20 ore di studio individuale. Altri 30 CFU sono riservati a stage, laboratori e tirocini (1. Attività pratiche sul campo di scavo e/o ricognizione: 10 CFU; 2. Attività pratico-applicative nei laboratori attivati dalla Scuola o presso un Museo tra quelli con cui la Scuola ha stipulato convenzioni, sotto la guida di un docente-tutor: 10 CFU; 3. Gestione svolta presso Istituzioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali: 10 CFU). Per questo tipo di attività formative, il valore di 1 CFU è definito pari a 25 ore di impegno dello specializzando per quanto riguarda le attività pratiche sul campo di scavo e/o ricognizione; per le attività di laboratorio/museo e di gestione il valore di 1 CFU è definito pari a 15 ore di attività pratica e 10 ore di impegno individuale.

3. All'inizio del primo anno accademico lo specializzando è tenuto a presentare il proprio piano di studi che dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio della Scuola. Modifiche al piano di studi approvato possono essere presentate al Consiglio per l'approvazione non oltre la fine del mese di gennaio dell'anno accademico in corso.

4. Nel proprio piano di studi lo studente è tenuto ad inserire al primo anno 35 CFU dei quali almeno 20 afferenti all'Ambito 1 e almeno 15 CFU di attività di tirocinio.

Art. 6 - Insegnamenti e altre attività formative

1. Annualmente il Consiglio della Scuola individua gli insegnamenti da attivare per ciascuno dei *curricula* e per ciascuno degli ambiti, coordina la loro partizione modulare e stabilisce le modalità di copertura, tenuto conto delle norme e dei limiti stabiliti dalle leggi e dal regolamento didattico di Ateneo. Nel definire la programmazione annuale il Consiglio opererà le sue scelte all'interno delle seguenti tabelle:

Ambito disciplinare	CFU	Settori
1) Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici	40 CFU	BIO/08 Antropologia
		GEO/01 Paleontologia e paleoecologia
		L-ANT/01 Preistoria e protostoria
		L-ANT/02 Storia greca
		L-ANT/03 Storia romana
		L-ANT/04 Numismatica
		L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiane
		L-ANT/07 Archeologia classica
		L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
		L-ANT/09 Topografia antica
		L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
		L-FIL-LET/01 Civiltà egee

		L-OR/06 Archeologia fenicio-punica
		L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana
2) Museografia e tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio	10 CFU	BIO/07 Ecologia GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia ICAR/06 Topografia e cartografia ICAR/15 Architettura del paesaggio ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
3) Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali	10 CFU	AGR/14 Pedologia CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica GEO/07 Petrologia e petrografia GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali ICAR/19 Restauro
4) Economia, gestione e comunicazione	5 CFU	SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
5) Legislazione relativa ai beni culturali	5 CFU	IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 Diritto amministrativo IUS/14 Diritto dell'unione europea

Altro CFU

Laboratori, Stages e tirocini 30 CFU

Prova finale 20 CFU

Totale CFU

Totale 120 CFU

2. Ogni insegnamento, corrispondente a un programma tematico di lezioni in sede e fuori sede, seminari guidati, conferenze, può essere organizzato in un unico modulo o in più moduli integrati tra loro. Gli insegnamenti saranno conferiti ai sensi del *Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento*.

3. La Scuola per lo svolgimento di attività di laboratorio, può procedere ad affidamenti e istituire contratti per attività formative specifiche, con eventuale verifica del profitto. Il Consiglio della Scuola può altresì deliberare sul riconoscimento di attività di laboratorio attinenti alla specializzazione, svolte successivamente al conseguimento della laurea specialistica/magistrale o proposte presso enti esterni all'Università della Basilicata e con essa convenzionati e non (laboratori universitari o extrauniversitari altamente qualificati), sia in Italia sia all'estero, valutandone per entrambe i requisiti e le finalità, e fissando per quelle proposte le norme per il loro svolgimento.

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza delle attività formative è obbligatoria. Le eventuali assenze dai singoli corsi e moduli non possono superare il 20% (5 ore) del monte ore complessivo di tali attività formative. In casi eccezionali, il Consiglio può deliberare che le ore di assenza eccedenti tale percentuale possano essere recuperate attraverso attività integrative. Le attività di laboratorio, stage e tirocinio, nel corso dei due anni accademici, dovranno essere svolte per intero. Per quanto riguarda le attività di stage (scavi e ricognizioni) verranno riconosciute esclusivamente quelle organizzate direttamente dalla Scuola di Specializzazione, dirette da docenti della Scuola. L'eventuale riconoscimento di attività di stage (scavi e ricognizioni) esterne alla Scuola, ma in ogni caso dirette da docenti della Scuola stessa, verrà deliberato dal Consiglio della Scuola.
2. La presenza alle lezioni, ai laboratori e alle attività pratiche (scavi e ricognizioni) è documentata tramite un foglio-firma contrassegnato dal docente o dal tutor; la presenza alle attività di tirocinio è documentata dal registro di tirocinio, contrassegnato dal docente interno responsabile e dal tutor del soggetto ospitante.
3. Gli specializzandi possono trascorrere, su specifica formale richiesta e previo parere positivo del Consiglio della Scuola, un periodo all'estero sulla base di programmi e tempistiche predisposti in dipendenza di appositi accordi bilaterali con istituzioni scientifiche italiane e straniere e di accordi Erasmus, finalizzato esclusivamente alla preparazione della Tesi di Specializzazione. Il profitto della permanenza all'estero viene comunque valutato nell'esame finale dell'anno.
4. L'assolvimento degli obblighi di frequenza (attività teoriche e pratiche) è condizione essenziale per l'ammissione alla prova finale annuale.

Art. 8 - Prove di verifica del profitto

1. Al termine di ciascun anno di corso, lo specializzando deve superare un esame di profitto per essere ammesso all'anno di corso successivo o, nel caso dell'ultimo anno, all'esame di diploma.
2. Gli esami di verifica del profitto saranno sostenuti di norma in una sessione di esame unica alla fine di ciascun anno accademico davanti ad una Commissione, presieduta dal Direttore e costituita dai docenti titolari degli insegnamenti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal Consiglio della Scuola che esamina la documentazione relativa alle attestazioni di frequenza dei singoli studenti, ai fini dell'ammissione alle prove annuali di verifica del profitto. La verifica del profitto in ciascuna delle discipline, comprese quelle organizzate in moduli coordinati, consiste in un esame orale con la discussione di eventuali elaborati scritti concordati con i docenti.
3. La valutazione del profitto è espressa con un voto in trentesimi per ciascuna disciplina interessata dal programma di formazione dei candidati. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode con parere unanime della commissione.
4. Coloro che non abbiano ottenuto il numero di crediti previsto o la necessaria attestazione di frequenza devono ripetere l'anno. La ripetizione di ogni anno è ammessa una sola volta.
5. L'assenza dall'esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il consiglio della scuola valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.

Art. 9 – Esame di diploma e rilascio del titolo

1. L'esame di diploma o prova finale, del valore di 20 CFU, consiste nella discussione di un elaborato originale (tesi di specializzazione), relativo alla conoscenza integrata di un territorio o alla lettura complessa di documenti e/o contesti archeologici, ovvero al restauro, alla valorizzazione di monumenti ed aree archeologiche, all'allestimento museale di beni archeologici, alla comunicazione e promozione degli stessi. Il giudizio della Commissione tiene conto delle valutazioni riportate negli esami di verifica del profitto.

2. La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal Direttore della Scuola, che la presiede, e da almeno cinque componenti individuati tra i titolari dei moduli di insegnamento attivati presso la Scuola. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata con un esperto italiano o straniero di alta qualificazione scientifica o professionale.

3. A conclusione del corso di studio e dopo il superamento della prova finale, è rilasciato il Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici. Insieme al Diploma è rilasciato il Diploma Supplement, quale relazione informativa dell'intero percorso svolto, con l'indicazione delle attività formative che lo hanno caratterizzato.

4. La votazione finale è espressa in settantesimi. La prova finale si intende superata al conseguimento della votazione minima di 42/70. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode.

Art. 10 - Immatricolazione e iscrizione agli anni successivi al primo

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti ad immatricolarsi alla scuola di Specializzazione presentando la documentazione richiesta all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito entro il termine prescritto, pena la decadenza.
2. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento dell'esame di profitto annuale. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista.

Art. 11 - Tasse e contributi

1. Lo specializzando è tenuto a pagare in ciascun anno accademico le tasse e i contributi universitari per l'ammontare, con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento in materia di Contribuzione studentesca. Le scadenze per il pagamento sono stabilite con riferimento all'anno accademico di iscrizione. L'importo delle tasse d'iscrizione agli anni successivi al primo potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso sarà adeguato automaticamente al tasso d'inflazione programmato.
2. Gli specializzandi non in regola col pagamento delle tasse e dei contributi universitari non possono effettuare alcun atto di carriera, non possono trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni; agli stessi possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono state versate interamente le tasse e i contributi.

Art. 12 - Trasferimenti

1. Il trasferimento da/verso un corso di specializzazione è ammesso solo tra Scuole di Specializzazione della stessa tipologia.
2. Il trasferimento è consentito previo nulla-osta da parte del Consiglio della Scuola dell'Università di provenienza e di destinazione. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
3. Le modalità e i termini di presentazione della domanda e di conclusione della procedura sono definiti in base all'anno accademico di riferimento e secondo la coorte di appartenenza e sono comunicati dalla Segreteria studenti agli interessati.
4. Il trasferimento è possibile previa verifica dei posti vacanti e/o della capacità recettiva della Scuola.

Art. 13 - Incompatibilità con altri corsi di studio

1. L'iscrizione alla scuola non è compatibile con l'iscrizione a qualunque altro corso di specializzazione o di laurea o di diploma o di dottorato o di master o corsi singoli istituiti presso qualunque Università.

Art. 14 - Sospensione della carriera

1. E' possibile sospendere la carriera per Dottorato, gravidanza, grave e prolungata infermità.
2. La richiesta di sospensione va presentata per iscritto alla Segreteria Studenti e alla Direzione della Scuola e deve indicare:
 - a. La data di decorrenza. Non è possibile chiedere la sospensione con effetto retroattivo;
 - b. La data in cui si intende riattivare la carriera;
 - c. La motivazione della richiesta corredata da idonea documentazione giustificativa (nei casi di gravidanza o malattia, in particolare, le prescritte certificazioni mediche).
3. Una volta cessato il periodo di sospensione, lo specializzando deve riprendere gli studi, per non decadere dalla qualità di studente.

Art. 15 – Rinuncia agli Studi

1. Lo specializzando può rinunciare irrevocabilmente agli studi intrapresi.
2. La dichiarazione di rinuncia, da presentarsi in forma scritta alla Segreteria Studenti e alla Direzione della Scuola, produce la perdita della condizione di specializzando.

Art. 16 - Decadenza

1. Lo specializzando decade quando:
 - A. al termine dell'anno di ripetenza non superi l'esame annuale di profitto;
 - B. non riprenda immediatamente gli studi una volta cessato il periodo di sospensione.
2. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

Art. 17 - Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere proposte dal Consiglio della Scuola, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, e saranno approvate dagli Organi previsti al precedente comma.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al DM 31 gennaio 2006, allo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e al Regolamento didattico di Ateneo.